

Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo – Cass. n. 3841/2021

Sede della persona - della persona fisica - residenza – Residenza - Art. 43 c.c. - Requisiti - Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori -Verifica - Criteri - Principio della leale collaborazione.

La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3841 del 15/02/2021 (Rv. 660496 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0043](#)